

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA_DEC-2012-0000032 del 17/02/2012

VISTO l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTO l'art. 4, comma 5, del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma della legge 18 giugno 2009, n. 69" che prevede che "le" procedure di VIA, VAS e AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento";

VISTO l'art. 9 del DPR 14 maggio 2007, n. 90 che istituisce la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS nonché le successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge n. 123 del 14 luglio 2008;

PRESO ATTO CHE

- con nota dell'08.09.2006, assunta al prot. n. DSA/2006/0023160 dell'11.09.2006, la Società Independent Gas Management S.r.l. ha presentato richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 6 della



Legge 349/86, relativamente al progetto di Concessione di stoccaggio sotterraneo di gas naturale nell'area di RIVARA, comprendendo porzioni territoriali dei comuni di S. Felice sul Panaro, Finale Emilia, Camposanto, Medolla, Mirandola in provincia di Modena, e Crevalcore in provincia di Bologna;

- la Società ha altresì provveduto a darc avviso al pubblico, al fine dell'espressione di eventuali pareri e/o osservazioni, con annunci di stampa in data 12.09.2006 sui quotidiani "La Repubblica" ed "Il Resto del Carlino";

ACQUISITA la richiesta di integrazioni trasmessa, con nota CVIA-2007-0003572 del 24.07.2007, con cui la Commissione VIA evidenzia l'impossibilità di pervenire ad una compiuta valutazione degli effetti ambientali stante l'insufficienza della documentazione presentata. Tale richiesta, essendo stata illustrata, e condivisa nel merito, nella riunione plenaria della Commissione VIA in data 24.07.2007 assume la valenza di parere interlocutorio negativo;

VISTA la determina dirigenziale DSA-2007-0622104 del 03.08.2007, avente valenza di pronunciamento interlocutorio negativo, con cui la Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale ha comunicato alla Società Gas Management S.r.l. che potrà richiedere il riavvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale solo a seguito dell'avvenuta predisposizione e presentazione della allegata richiesta di documentazione integrativa della Commissione VIA,

VISTA la nota del 31.08.2009 (DSA-2009-0023025 del 01.09.2009) con cui la Società Independent Gas Menagement, ora ERG Rivara Storage S.r.l., ha trasmesso la documentazione richiesta;

VISTE le pubblicazioni apparse in data 01.09.2009 sui quotidiani "La Repubblica", "L'Informazione," "La Gazzetta di Modena", "Il Resto del Carlino" e con cui si informa il pubblico dell'avvenuto deposito, presso i competenti



dello stoccaggio. A queste attività seguirà l'immissione del cushion gas che darà inizio all'esercizio del sito.

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell'istanza nonché la documentazione integrativa pervenuta nel corso dell'istruttoria tecnica.

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 734, espresso in data 17.06 2011, che allegato al presente parere ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali DG/BPAAC/34.19.24/28759 del 14.09.2011 che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere negativo della Regione Emilia Romagna prot. PG/2007/202305 del 01.08.2007 (DSA-2007-0022358 del 07.08.2007) espresso con D.G.R. n. 1127 del 23.07.2007, successivamente confermato, anche a seguito della acquisizione della documentazione integrativa, con parere prot. PG.2010.0170110 del 01.07.2010 (DVA-2010-0016777 del 06.07.2010) espresso con D.G.R. n. 211/2010 del 08.02.2010, che allegati al presente decreto ne costituiscono parte integrante;

PRESO ATTO che, nell'ambito della procedura di valutazione del rischio di incidente rilevante, in data 24.07.2010 sono stati pubblicati su "La Repubblica" e "Il Resto del Carlino" gli avvisi al pubblico, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 334/99, comunicanti l'avvenuto deposito, presso i competenti Uffici della Regione Emilia Romagna, del Rapporto Preliminare di Sicurezza;

PRESO ATTO che sono pervenute, ai sensi dell'art. 6 della legge 349/86, numerose osservazioni da parte del pubblico, nonché pareri da parte di Amministrazioni ed Enti pubblici locali, riportate nell'allegato parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, che





e della Tutela del Territorio e del Mare

Uffici, ai fini della consultazione e presentazione di eventuali osservazioni, della documentazione integrativa;

PRESO ATTO che:

- il progetto in esame è relativo all'ipotesi di realizzazione di un impianto di stoccaggio in acquifero carbonatico profondo e non, come di consueto accade per gli impianti di stoccaggio gas, di riconversione di preesistenti giacimenti localizzati in terreni di tipo sabbioso;
- il progetto prende in considerazione la presenza nel sottosuolo dell'area di Rivara di una importante struttura geologica profonda, appartenente alla serie carbonatica Mesozoica, costituita da una spessa serie di rocce calcaree di età giurassica e cretacea, a matrice compatta e naturalmente fratturate, situate a circa 2500-2800 metri di profondità, sigillate da formazioni geologiche impermeabili di copertura. A tale tipologia di contenitore viene attribuita una grande capacità produttiva di punta giornaliera;
- il progetto di stoccaggio proposto dalla Erg Rivara Storage S.r.l. prevede:
 - lo sfruttamento della struttura carbonatica profonda di Rivara come reservoir, utilizzando come sede del gas metano stoccato le sue fratture naturali:
 - la perforazione di 19 pozzi con dreno orizzontale, partendo da 4 postazioni per l'iniezione e l'erogazione del metano;
 - la realizzazione di una centrale gas per la compressione del gas e la gestione di tutte le fasi dello stoccaggio;
 - il collegamento alla rete nazionale.
- il Proponente identifica due fasi successive per la realizzazione del progetto, e precisamente una fase di accertamento, necessaria per la conferma dei parametri progettuali, che dovrebbe avere inizio dopo il rilascio delle autorizzazioni con l'obiettivo di confermare la fattibilità tecnico-economica e la totale sicurezza dello stoccaggio, e una fase di sviluppo per la realizzazione



succitato DM ovvero programmi di stoccaggio in unità geologiche profonde;

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nel proprio parere, 734 del 17.06.2011, per quanto sopra esposto, non ha ritenuto al momento possibile "né valutare le ipotesi alternative, né concludere la procedura di compatibilità ambientale del progetto di stoccaggio gas" e ha ritenuto necessario che la Società Erg Rivara Storage S.r.l. "esegua la campagna di indagini geognostiche prospettata nel rispetto della normativa vigente";

VISTA la nota DVA-20!1-0019677 del 02.08.2011 con cui la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali ha chiesto alla Commissione l'ecnica VIA e VAS di evidenziare, in merito alla "campagna di indagini geognostiche" da quest'ultima prescritta, quali siano le "risultanze delle valutazioni effettuate in termini dell'apprezzamento sul piano ambientale delle attività proposte, conseguentemente sull'idoneità dei mezzi prescelli, sulle modalità operative nonché su eventuali interventi di mitigazione e/o compensazione ambientale da adottare nella realizzazione delle attività di indagine";

VISTO il parere n. 805 del 25.11.2011, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante, con cui la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, in riscontro alla richiesta di cui sopra, comunica di ritenere "ambientalmente compatibili esclusivamente le operazioni previste nella fase di accertamento del progetto", nel rispetto di una serie di prescrizioni, e al limitato fine dell'eventuale rilascio, ai sensi del Titolo II, art. 3, comma 7 del decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 21 gennaio 2011 e del successivo decreto attuativo n. 50918 del 4 febbraio 2011, dell'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con la Regione interessata;

VISTO la comunicazione della Regione Emilia Romagna prot. PG.2011.0290304 del 29.11.2011 (DVA-2011-0030040 del 30.11.2011), che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante, con cui con





e della Tutela del Territorio e del Mare

sono state considerate in sede di istruttoria tecnica ed al fine dell'emanazione del presente provvedimento.

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 gennaio 2011 "Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo" e relativo disciplinare tipo (GU n. 26 del 2-2-2011) che al Titolo II - Modalità per il conferimento della concessione, Art. 3 - Durata della concessione e proroghe, comma 7 prevede che:

'Per l'accertamento della fattibilità di programmi di stoccaggio in unità geologiche profonde il Ministero, d'intesa con la Regione interessata, può autorizzare un programma di ricerca, di durata non superiore a quattro anni, al termine del quale potrà essere richiesta la concessione di stoccaggio. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso".

- PRESO ATTO che la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nel proprio parere 734 del 17.06.2011ha valutato che:
 - come indicato dallo stesso Proponente la prima fase del progetto, la cosiddetta "fase di Accertamento" è volta a confermare la fattibilità tecnico-economica e la totale sicurezza dello stoccaggio;
 - in assenza di una reale fase di accertamento, l'istruttoria svolta è tutta impegnata a valutare ipotesi, più o meno validamente supportate da dati di letteratura e modelli di simulazione;
 - nell'analisi del documento Schlumberger si riscontra una premessa degli stessi estensori del documento che afferma come resti "inteso a questo punto della progettazione che i dati disponibili sono limitati. Un ulteriore obiettivo di questo studio è di raccomandare l'acquisizione di ulteriori dati e ulteriori modelli necessari per fornire una valutazione più dettagliata della geomeccanica della struttura";
 - i risultati della simulazione sono quanto di meglio ottenibile con i dati disponibili, che sono pochi, relativi a un solo pozzo e non acquisiti con tecniche aggiornate.
 - attualmente, sulla base dei dati disponibili, non è possibile valutare i reali effetti delle fasi di iniezione/erogazione;
 - il progetto in argomento ricade nella fattispecie di cui al comma 7 del



CONSIDERATO altresì che la Commissione VIA-VAS ha ritenuto che la conclusione della propria istruttotia possa essere completata solo a seguito della effettuazione della <u>fase di accertamento</u> necessaria per la conferma e l'acquisizione di tutti i parametri progettuali indispensabili per poter sancire la piena fattibilità tecnico-economica e la totale sicurezza relativa all'esercizio dell'impianto di stoccaggio del gas.

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n.349 alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale relativo al progetto sopraindicato;

DECRETA

- la compatibilità ambientale limitatamente alle sole operazioni previste nella fase di accertamento concernente il progetto "Concessione di stoccaggio sotterraneo di gas naturale denominato RIVARA" presentato dalla Società Independent Gas Menagement (ora ERG Rivara Storage S.r.l. con sede legale in Via Ruggera, 7 41100) da realizzarsi nel Comune di San Felice sul Panaro in provincia di Modena al limitato fine dell'eventuale rilascio, ai sensi del Titolo II, Art. 3, comma 7 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 gennaio 2011 e del successivo decreto attuativo n. 50918 del 04 febbraio 2011, dell'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con la Regione interessata, a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni nel seguito ripertate:
- II) nel caso in cui la fase di accertamento dia esito positivo, confermando la fattibilità di proposti programmi di stoccaggio di gas in unità geologiche profonde, la Società Erg Rivara Storage S.r.l., ai fini del rilascio della concessione di coltivazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, dovrà richiedere preventivamente al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del





e della Tutela del Territorio e del Mare

riferimento anche alla sola fase di accertamento preliminare, si confermano i pareri negativi precedentemente espressi e si manifesta l'indisponibilità a rilasciare l'intesa, relativa alla fase di accertamento;

CONSIDERATO che i pareri della Regione Emilia Romagna sopra menzionati sono stati tutti considerati nell'ambito della istruttoria tecnica condotta dalla Commissione VIA-VAS e nella fattispecie nel parere n. 805 del 25.11.2011 da ultimo espresso dalla stessa Commissione. In particolare la predetta Commissione non ha ritenuto in questa fase ostativi i pareri della Regione sopra richiamati in quanto negli stessi non sono state espresse specifiche contrarietà alla realizzazione della fase di accertamento se non considerazioni sulla ritenuta carenza di taluni dati non adeguatamente approfonditi forniti dal proponente oltre che su alcune modalità di esecuzione delle indagini tra le quali quelle relative alla caratterizzazione del clima acustico;

CONSIDERATO quindi che per quanto riguarda tali specifiche considerazioni formulate dalla Regione Emilia Romagna in ordine alla fase di accertamento, la Commissione VIA-VAS ha formulato un quadro prescrittivo volto a indirizzare il proponente a svolgere le attività di accertamento con comportamenti e atti cautelativi;

CONSIDERATO che le criticità evidenziate dalla Regione con il proprio parere da ultimo espresso con DGR 211 dell'8.2.2010 riguardano in misura prevalente la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di stoccaggio gas in questione e che tali fasi non sono oggetto del presente decreto in quanto saranno valutate solo a valle della fase di accertamento sulla base della riattivazione dell'istanza di VIA, aggiornata in funzione degli esiti dei risultati conseguibili in piena coerenza con le prescrizioni impartite con il presente decreto;



- A5) nello scavo dei pozzi per l'inserimento delle cariche dovrà essere posta attenzione alla possibile interferenza o contaminazione della falda e, dopo la deronazione, i pozzo dovrà essere richiuso riportando l'area allo stato precedente;
- A6) al termine delle operazioni di campagna dei rilievi sismici dovranno essere eliminate tutte le tracce delle operazioni e tutti i luoghi eventualmente modificati, come le piste o eventuali opere per il passaggio di automezzi, dovranno essere riportati allo stato precedente le attività di rilievo;

Perforazione pozzi

- A7) le caratteristiche delle aree interessate dal caritière per l'apertura o l'approfondimento dei pozzi dovranno essere concordate con le autorità locali preposte e in accordo con l'ARPA Emilia Romagna;
- A8) gli impatti sonori dovranno rispettare i limiti diurni notturni relativamente alla normativa e in conformità con la zonizzazione acustica dei comuni interessati; l'ARPA locale effettuerà all'uopo opportuni controlli e verifiche del rispetto delle emissioni sonore;
- A9) in fase di perforazione dovranno essere effettuati monitoraggi acustici di sorveglianza per verificare il rispetto dei limiti di produzione del clima acustico; il programma di tale monitoraggio dovrà essere concordato con l'ARPA regionale alla quale dovranno essere comunicati i risultati;
- A10) in caso di non rispetto delle condizioni previste riguardo alla produzione del rumore, dovranno essere interrotte le operazioni di perforazione fino a quando le emissioni saranno riportate ai normali valori di soglia;





e della Tutela del Territorio e del Mare

Territorio e del Mare la riattivazione dell'istanza di VIA presentata in data 08.09.2006, aggiornata sulla base degli esiti della citata fase di accertamento, in relazione alle fasi di realizzazione e di esercizio dell'impianto di stoccaggio;

A <u>Prescrizioni della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS</u>

A1) tutte le attività relative alla fase di accertamento dovranno essere svolte conformemente alle indicazioni presenti sugli elaborati forniti dal Proponente;

Rilievi sismici

- A2) riguardo ai rilievi sismici dovranno essere scelti in maniera opportuna sia i tracciati che gli stendimenti che non interferiranno con le aree protette da vincoli senza necessariamente dover seguire linee di acquisizione rettilinee; particolare attenzione dovrà essere riservata, nelle vicinanze dei centri urbani e nelle aree industriali; nonché nei campi coltivati, utilizzando la metodologia della carica esplosiva in pozzetto, piuttosto che il vibroseis che richiede, lo smantellamento di coltivazioni e di frutteti per far posto alla pista di passaggio dei mezzi;
- A3) le operazioni inerenti i rilievi sismici dovranno essere effettuate secondo le più moderne tecniche evitando qualsiasi tipo di disturbo alle popolazioni residenti e alla fauna eventualmente presente;
- A4) le campagne di indagine, al fine di evitare conseguenze alle coltivazioni dovrà essere da settembre fino alla fine di dicembre, relativamente ai campi aperti;



contaminazione:

- A18) le vasche per la raccolta di acque di dilavamento dei piazzali di cantiere dovranno avere un volume sufficiente ad accogliere le acque di prima pioggia dell'intera area;
- A19) gli automezzi impegnati nei lavori di cantiere dovranno produrre emissioni in linea con la normativa attuale riguardante le caratteristiche dei motori:
- A20) dovranno essere predisposte tutte le misure idonee a prevenire qualsiasi tipo di sversamento e, in caso che si verifiche un evento accidentale, dovranno essere previsti gli interventi idonei a limitare o impedire qualsiasi tipo di contaminazione;
- A21) le operazioni di cantiere, compresa la fase finale di dismissione, non dovranno interferire con il sistema irriguo delle aree circostanti;

In generale:

- A22) copia dei dati e dei risultati delle diverse operazioni dovranno essere fornite al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Ministero dello Sviluppo Economico per ogni eventuale futura apertura di istruttorie o procedimenti;
- A23) il Proponente dovrà comunicare all'ARPA Emilia Romagna i luoghi dove saranno smaltiti i vari rifiuti prodotti, compresi quelli derivanti dalla perforazione, e le eventuali terre da scavo non riutilizzate, nonché il volume per ciascuna tipologia di rifiuto prodotto e copia dei titoli abilitativi delle ditte che si occuperanno del trasporto e del trattamento rifiuti;
- A24) l'illuminazione notturna dell'impianto dovrà essere realizzata in maniera tale da garantire la sicurezza senza creare disturbi o impatti





e della Tutela del Territorio e del Mare

- A11) nelle perforazioni dei pozzi profondi dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari al fine di non creare impatti sulle falde anche evitando possibili interferenze tra i diversi corpi idrici;
- A12) al termine delle operazioni di perforazione i terreni interessati dalle attività di cantiere dovranno essere ripristinati e le condizioni finali dovranno rispecchiare quelle ante operam;
- A13) nel caso di non idoneità ed abbandono del progetto i pozzi dovranno essere chiusi minerariamente e i luoghi ripristinati allo stato di origine;
- A14) il Proponente dovrà adottare le migliori tecnologie disponibili per la riduzione dei volumi di reflui di perforazione e per la riduzione dei rifiuti prodotti in fase di perforazione e smantellamento della postazione e comunque secondo quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della prescrizione n. 23;
 - A15) i fanghi e gli additivi utilizzati per la perforazione dei pozzi non dovranno contenere metalli pesanti e sostanze bioaccumulabili e persistenti; il Proponente dovrà presentare anticipatamente all'ARPA E.R il programma fanghi previsto per la perforazione, con le schede di sicurezza dei materiali;
 - A16) l'entità dei prelievi idrici dalla falda per l'approvvigionamento idrico utilizzando i due pozzi perforati fino alla profondità di 200 metri, dovrà essere autorizzata dalle competenti autorità;
 - A17) in fase di preparazione dell'area, lo spessore dello scotico dovrà essere non inferiore ai 30 40 cm, in modo tale da garantire un adeguato, successivo recupero ambientale, in grado di riportare i luoghi alla configurazione originaria, anche topograficamente; il volume di terra dovrà essere accantonato in idonei cumuli fino al suo riutilizzo, ponendo cura di evitare qualsiasi tipo di





e della Tutela del Territorio e del Mare

negativi sull'ambiente, con opportuna orientazione dei fasci luminosi non verso l'alto;

A25) prima dell'inizio delle attività di realizzazione delle opere di progetto, il proponente dovrà acquisire tutte le autorizzazioni territoriali necessarie sulla base dell'attuale normativa a livello regionale, provinciale e comunale.

B Prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali

B1) le prescrizioni contenute nel parere del Ministero per i beni e le attività culturali prot. n. DG/BPAAC/34.19.24/28759 del 14.09.2011dovranno essere ottemperate limitatamente a quelle afferenti alla sola fase di accertamento;

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni A8) A9) A10) A15) provvederà l'ARPA Emilia Romagna;

L'ARPA e la Regione Emilia Romagna provvederanno alla verifica di ottemperanza della prescrizione A7);

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni dal medesimo impartite.

Ove non diversamente indicato alla verifica di ottemperanza provvederà la Regione Emilia Romagna.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società ERG Rivara Storage S.r.l, al Ministero per i beni e le artività culturali, alla Regione Emilia Romagna, alla Provincia di Modena, alla Provincia di Bologna, ai comuni di S. Felice sul Panaro (MO), Finale Emilia (MO), Camposanto (MO), Medolla (MO), Mirandola (MO), Crevalcore (BO), nonché al Ministero dello sviluppo economico.



Sarà cura della Regione Emilia Romagna comunicare il presente provvedimento alle altre Ammunistrazioni ed enti eventualmente interessati.

Il presente decreto è reso disponibile unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale V.I.A./V.A.S., del Ministero per i beni e le attività culturali e della Regione Emilia Romagna, sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La Società Erg Rivara Storage S.r.l. trasmetterà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali - ed al Ministero per i beni e le attività culturali, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 10 della Legge del 24.11.2000 n. 340.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'estratto dello stesso provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale o dalla notifica dell'atto.

Roma li

IL MINISTRO

DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA

DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

